

CTR MILANO • Per ottenere il rimborso

Irap in appello, doppio motivo

Il contenzioso sull'Irap sta diventando il best seller delle Commissioni tributarie, sulla base di due distinte motivazioni:

1 la non debenza del tributo in assenza di una "autonoma organizzazione", per l'inesistenza dei presupposti delineati dall'articolo 2 del Dlgs 446/97, istitutivo dell'imposta regionale;

2 l'illiceità del tributo, nel suo complesso, per asserita violazione dell'articolo 33 della sesta direttiva comunitaria (77/388/Cee), che non ammette l'istituzione di tributi nazionali con caratteristiche analoghe all'Iva.

Un'impresa di medio-grandi dimensioni si sta attivando solo sul secondo punto, essendo indubbia

zione è sufficiente per accogliere il ricorso, il che la esime dal valutare l'argomento dell'assenza dell'autonoma organizzazione.

L'ufficio presenta appello sostenendo che l'Irap non viola la sesta direttiva, e, in ipotesi, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea, che potrebbe essere orientata a una sentenza "monito", con il semplice invito a cambiare la legge per il futuro, la Ctr accetta la tesi, cassando la sentenza di primo grado.

• **Gli effetti sul contribuente.** In questo caso, se il contribuente non ha presentato appello incidentale, chiedendo che — ove la Commissione regionale ritenesse errata la decisione sulla violazione della direttiva — entri nel merito del requisito dell'organizzazione, la Commissione accoglierà l'appello dell'ufficio e la vicenda processuale sarà conclusa a danno del contribuente, anche se ci fossero i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

• **I giudici di Milano.** Queste considerazioni vengono in evidenza leggendo la motivazione della sentenza 27/05 della Commissione regionale della Lombardia. L'organo giudicante sulla possibile declaratoria di illegittimità da parte della Corte di giustizia europea fa solo un breve accenno, entrando invece nel merito dell'assenza dell'autonoma organizzazione di un commercialista, che lavora senza dipendenti, salvo poche migliaia di euro di collaborazioni esterne, e con un modesto apporto di beni strumentali (un'autovettura e alcune attrezzature per ufficio).

Il modus operandi del professionista denota che la capacità di produrre reddito deriva dalla sua esperienza, preparazione tecnica e culturale specifica, che nulla hanno a che vedere con il concetto di "organizzazione", che presuppone l'esistenza di un assetto integrato e finalizzato di beni e/o lavoro altrui, tale da produrre di per sé quella novella ricchezza atta a giustificare il prelievo, o quanto meno, aggiungersi alle capacità professionali.

RAFFAELE RIZZARDI

l'esistenza di una organizzazione nello svolgimento della propria attività.

I lavoratori autonomi, in senso lato, cioè professionisti, artigiani o piccoli imprenditori, hanno in corso istanze di rimborso, o contenzioso in atto, che possono essere fondati sul primo argomento o su entrambi.

A quest'ultimo riguardo, quando si presentano ricorsi con una doppia motivazione, occorre ricordarsi della disposizione dell'articolo 56 del decreto sul contenzioso tributario (Dlgs 546/92), secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate. Vediamo allora come potrebbe operare questa disposizione, relativa al "giudicato interno", nel caso di specie.

• **Il caso.** Il lavoratore autonomo presenta ricorso con entrambe le motivazioni; la Commissione provinciale (sta accadendo in alcuni casi) ritiene più semplice decidere dichiarando la violazione della direttiva comunitaria, e questa motiva-